



Comunicato del 18 luglio 2024

POLIZIA DI STATO: NON È INCOSTITUZIONALE LA MANCATA ESTENSIONE AI DIRIGENTI DEL NOCS DELL'INDENNITÀ DI IMPIEGO SPETTANTE AL PERSONALE NON DIRIGENTE

La mancata estensione ai dirigenti del Nucleo operativo centrale di sicurezza della Polizia di Stato dell'indennità di impiego istituita, per il personale operativo non dirigente dello stesso reparto, dall'accordo sindacale recepito dal d.P.R. n. 51 del 2009, non contrasta con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.

È quanto ha deciso la Corte costituzionale nella [sentenza n. 134](#), pubblicata oggi, con la quale sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 30 novembre 2000, n. 356, e, in via subordinata, dell'art. 45, comma 30, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Le questioni erano state sollevate dal TAR Lazio, che aveva lamentato una irragionevole disparità di trattamento tra i dirigenti del NOCS e le corrispondenti figure apicali del GIS dell'Arma dei carabinieri, cui è riconosciuta un'indennità – quella di incursore – volta a compensare gli specifici rischi connessi all'impiego operativo, nonché tra il personale non dirigenziale del NOCS e i dirigenti dello stesso nucleo, oltre che la lesione, ai danni di questi ultimi, del principio della proporzionalità della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, di cui all'art. 36 Cost.

La Corte ha escluso anzitutto la discriminazione tra i dirigenti del NOCS e quelli del GIS, evidenziando come le posizioni a raffronto risultino eterogenee. Infatti, il GIS, oltre ad operare come unità speciale di polizia, sotto la direzione del Ministero dell'interno, per far fronte ad esigenze di sicurezza nazionale, agisce anche quale forza speciale appartenente al Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali (COFS) e svolge interventi anche all'estero.

Ed è in forza di tale duplice ruolo che il GIS, a differenza del NOCS, è qualificato come reparto incursore (e percepisce la relativa indennità), tanto che ai suoi componenti, ufficiali e sottufficiali, è richiesto il conseguimento dello speciale brevetto militare di incursore, il cui possesso non è, invece, prescritto per gli appartenenti all'omologo nucleo operativo della Polizia di Stato.

A giudizio della Corte, una disparità di trattamento non sussiste neppure tra i dirigenti del NOCS e gli appartenenti allo stesso reparto privi di qualifica dirigenziale, non essendo tali categorie professionali comparabili per via della eterogeneità dei rispettivi *status* giuridico ed economico. La Corte ha osservato, tra l'altro, che la scelta legislativa di non estendere l'indennità per i poliziotti in possesso della qualifica di operatore NOCS ai dirigenti del medesimo reparto riguarda la disciplina, non ancora contrattualizzata, dei dirigenti delle Forze di polizia, mentre l'indennità di cui si tratta è stata riconosciuta ai poliziotti in possesso della qualifica di operatore NOCS in sede sindacale.

La soluzione adottata dal legislatore non impedisce - precisa la Corte - una volta che l'area negoziale istituita, anche per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, dall'art. 46 del d.lgs. n. 95 del 2017, trovi attuazione, che il riallineamento retributivo auspicato dal rimettente possa essere raggiunto, attraverso le apposite procedure negoziali.

La sentenza ha, altresì, chiarito che gli operatori del NOCS conservano comunque l'indennità di impiego dopo il conseguimento della qualifica dirigenziale, anche se il relativo ammontare non viene adeguato alla nuova posizione apicale.

È stata, infine, esclusa anche la violazione dell'art. 36 Cost., sul rilievo che l'indennità di impiego costituisce soltanto una parte del trattamento economico accessorio spettante al personale in servizio presso il NOCS, mentre la verifica della proporzionalità della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato deve investire, come più volte chiarito dalla Corte, il trattamento economico del lavoratore nel suo complesso e non i singoli elementi che lo compongono, né le sole prestazioni accessorie.

Roma, 18 luglio 2024